

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 127 del 05-06-2018

Oggetto: **AGGIORNAMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA DELLO STRUMENTO DI INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO PER ATTO DI RICOGNIZIONE - INTEGRAZIONE E PRECISAZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 142 DEL 30.12.2016.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di giugno, alle ore 16:00, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello	Sindaco	Presente
Letizia Angela	Vice Sindaco	Presente
Marino Concetta	Assessore	Presente
Musone Angelo	Assessore	Presente
Laurenza Cinzia	Assessore	Assente
Rossano Tommaso	Assessore	Presente
Salzillo Nicola	Assessore	Presente
Trombetta Gabriele	Assessore	Assente

Presenti: 6

Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Onofrio Tartaglione, incaricato della redazione del presente verbale.

Presiede l'adunanza Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l'argomento in oggetto

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA DELLO STRUMENTO D'INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO PER ATTO DI RICOGNIZIONE - INTEGRAZIONE E PRECISAZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 142 DEL 30.12.2016.**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

La Giunta Comunale, con delibera n. 142 del 30.12.2016 “Aggiornamento in forma semplificata dello Strumento d'intervento per l'apparato Distributivo alla L.R. n. 1/2014, ha approvato la proposta di deliberazione dello scrivente Settore, redatta al fine di ottemperare all'adempimento di cui alla L.R. 1/2014 ed al D.D. 997/2014, riprendendo pedissequamente quanto contenuto nell'Allegato B allo stesso decreto Dirigenziale 997/2014, e che si descrive di seguito, specificandone i termini e le condizioni.

La legge regionale della Campania 9 gennaio 2014, n. 1, in vigore dall'11 gennaio 2014, integrata dall'art. 12 della legge 25 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto la nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale, in virtù delle competenze conferite alle regioni in materia di commercio, ai sensi delle potestà legislative previste dall'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Il primo comma dell'articolo 10 della L.R. 1/2014 prevedeva l'obbligo per i Comuni di recepire, entro il giorno 10 luglio 2014, i criteri e gli indirizzi di programmazione della stessa, stabiliti, tra gli altri, nello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo (in sigla SIAD).

Con i Decreti Dirigenziali n. 673 del 8/08/2014 e n. 997 del 30.10.2014 sono state, tra l'altro, fornite ai Comuni le indicazioni per procedere all'aggiornamento in forma semplificata dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo già approvato ex art. 13 della previgente L.R. 1/2000. In particolare è stato previsto che lo SIAD è aggiornato in forma semplificata laddove non sussistano motivazioni per procedere all'aggiornamento in forma ordinaria, cioè operando nuove e diverse scelte di localizzazione delle attività commerciali, e comunque nelle more del predetto aggiornamento.

L'aggiornamento dello SIAD in forma semplificata è compiuto previa delibera della Giunta Municipale che effettui un atto di ricognizione delle parti dello SIAD che non siano più rispondenti alla disciplina sopravvenuta e, quindi, divenute inefficaci e suscettibili di disapplicazione.

L'aggiornamento dello SIAD a mezzo dell'atto di ricognizione soddisfa gli obblighi a carico dei Comuni, stabiliti all'art. 10, comma 1, della L.R. 1/2014, alle seguenti condizioni:

- a) che la delibera non innovi le scelte di localizzazione degli esercizi commerciali diversamente da quanto già stabilito nel vigente SIAD;
- b) che la delibera recepisca le previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale;
- c) che, per le parti dello SIAD ormai inefficaci, la delibera effettui il rinvio alle intervenute norme regionali, statali e comunitarie;
- d) che lo SIAD oggetto dell'atto di aggiornamento sia vigente;
- e) che la delibera precisi che eventuali differenti interventi comunali sul vigente SIAD potranno essere effettuati secondo le norme regionali vigenti.

Sempre a norma di quanto previsto dal Decreto Dirigenziale n. 997/2014, nella delibera di ricognizione, la Giunta Comunale prende atto, ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale:

- a) che sono prive di efficacia le parti dello SIAD che stabiliscono:
 1. la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
 2. il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
 3. il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione ad esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;



5. l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni dei diversi esercizi commerciali;
 6. la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
 7. le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendita e mercati su area privata) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi (quali le zone "D"), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. 1/2014;
- b) che i procedimenti amministrativi, di natura commerciale ed urbanistica, delle strutture di vendita sono disciplinati secondo quanto stabilito dalla L.R. 1/2014 e dalla Circolare Regionale n. 373 del 3/06/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;
- c) che l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dalle Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
- d) che le norme igienico-sanitarie delle attività commerciali sono disciplinate dai Regolamenti n. 852/2004/CE e n. 853/2004/CE;
- e) che l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;
- f) che le medie strutture di vendita sono realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o servizi), delle attività terziarie e delle attività ad esse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;
- g) che l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è autorizzata con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che i relativi standards qualitativi, urbanistici e commerciali sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita;
- h) che l'apertura dei mercati su area privata è ammessa nelle aree a destinazione commerciale che siano di estensione sufficiente all'insediamento di tali attività;
- i) che gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale;
- j) che l'apertura degli esercizi commerciali nelle zone territoriali destinate alle attività produttive (di beni e/o di servizi) che sono comprese nella perimetrazione delle Aree di Sviluppo Industriale (ASI) è sempre ammessa, anche se la funzione commerciale non è terminologicamente codificata nel piano territoriale urbanistico dell'ASI, con la sola eccezione del caso in cui sia espressamente vietata da detto strumento urbanistico;
- k) che le modalità di svolgimento delle attività commerciali, della vendita di prodotti alimentari e dell'esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono disciplinate dalla L.R. 1/2014 e dalla Circolare approvata con Decreto Dirigenziale n. 373/2014;
- l) che la durata delle autorizzazioni per i posteggi su aree pubbliche e le proroghe di quelli vigenti sono regolate dagli artt. 32 e 46 della L.R. 1/2014;
- m) che la modulistica da utilizzare per la compilazione delle domande di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività degli esercizi commerciali è quella approvata dai Decreti Dirigenziali nn. 55 e 295 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania.
- Si fa presente, in proposito, che il Comune di Marcianise ha approvato lo SIAD con deliberazione di C.C. n. 64 del 19.09.2003, al quale è stato apposto il Visto di conformità regionale con D.G.R. n. 3089 del 31.10.2003, pubblicata sul BURC n. 56 del 1.12.2003.



di atto di ricognizione.

Ed in effetti, la giunta Comunale di Marcianise, approvando la richiamata proposta di deliberazione sottoscritta da questo Settore, facendone proprio il relativo contenuto ed approvandone integralmente la premessa descritta in narrativa, ed in particolare quanto contenuto a pagina 10 della delibera in questione, in riguardo alla presa d'atto da parte della Giunta Comunale, intendeva effettuare propriamente l'atto di ricognizione indicato all'Allegato B della Circolare Regionale 997/2014, riportandone integralmente il testo.

Successivamente in data 16.3.2018, con nota prot. n° 0177723, e poi in data 6.4.2018, con nota prot. n°0225523, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania, comunicava di ritenere che l'aggiornamento in forma semplificata del SIAD non fosse conforme a quanto prescritto dalla legge regionale n° 1/2014 ed alle indicazioni della circolare regionale n° 997 /2015, sia per un vizio formale (adozione a mezzo di determinazione dirigenziale, invece che mediante deliberazione della giunta municipale), sia per un presunto vizio sostanziale , individuato nel fatto che l'aggiornamento avrebbe modificato le scelte di localizzazione operata dal SIAD vigente nelle zone di tipo D8 ,per le quali tale strumento prevede che siano ammissibili esclusivamente le attività commerciali autorizzate ai sensi e per gli effetti dei previgenti accordi di programma”.

Le predette note regionali specificavano che tale “non conformità” discende dal mandato conferito, nella delibera, al Dirigente del V Settore di “procedere all'adeguamento del SIAD”.

Viste le determinazioni delle note regionali citate, onde sgombrare il campo da ogni altra ipotesi interpretativa, si ritiene necessario ed opportuno provvedere a:

- 1 - approvare una nuova delibera di aggiornamento dello SIAD in forma semplificata, di integrazione e precisazione della delibera n. 142 del 30.12.2016, tale da eliminare qualsiasi eventuale dicitura che non si presti ad una lettura chiara ed inequivocabile del provvedimento;
- 2 – precisare che il mandato in questione non si riferiva all'aggiornamento del SIAD in forma semplificata - atto di competenza della Giunta Comunale - in quanto al Dirigente, secondo l'ordinamento vigente, non sono attribuibili tali poteri;
- 3 – precisare che il mandato conferito riguardava non l'aggiornamento in forma semplificata del SIAD, ma bensì all'adeguamento di cui all'art. 10, primo comma, della L.R. 1/2014 (da effettuare in forma di proposta, evidentemente, non essendo demandato alla struttura dirigenziale, parimenti, di approvare un tale adeguamento), che si riporta letteralmente : “I Comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i regolamenti di polizia locale e lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo, se vigente”;
- 4 - precisare che non è stata introdotta alcuna modifica delle scelte di localizzazione delle zone D8, che restano quelle operate dal SIAD vigente ,così come rappresentate graficamente nella planimetria allegata al suddetto SIAD, in conformità di quanto previsto dal PRG approvato il 28.4.1983 con decreto n°3614 del Presidente della Giunta Regionale Campania, così come modificato il 10.9.1996 con decreto n° 1371 del Presidente della Giunta Regionale Campania , in attuazione degli Accordi di programma relativi alla realizzazione dell'Interporto Sud Europa sui territori dei comuni di Marcianise e Maddaloni”;
- 5 - precisare, inoltre, che neppure è stata modificata la norma tecnica di attuazione del SIAD vigente, posta dall' art.5 delle N.T.A., che limita l'ammissibilità della GSV nella zona D8, consentendo esclusivamente le attività commerciali consentite dai previgenti Accordi di programma”;

L'aggiornamento dello SIAD a mezzo dell'atto di ricognizione deve essere teso ad assicurare al Comune di Marcianise, nel cui territorio sono già insediate importanti strutture commerciali, nonchè agli operatori interessati all'apertura di nuove iniziative economiche, la certezza di avviare e concludere i procedimenti autorizzativi commerciali nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Ai sensi delle norme vigenti richiamate nella presente relazione, l'aggiornamento dello SIAD di Marcianise a mezzo dell'atto di ricognizione soddisfa gli obblighi a carico del Comune, stabiliti all'art. 10, comma 1, della L.R. 1/2014, alle seguenti condizioni:

- a) che la localizzazione degli esercizi commerciali non avvenga in zone dello strumento urbanistico generale vigente diverse da quelle già stabilite nel vigente SIAD;

- c) che, per le parti dello SIAD ormai inefficaci, la delibera effettui il rinvio alle intervenute norme regionali, statali e comunitarie;
- d) che lo SIAD oggetto dell'atto di aggiornamento sia vigente;
- e) che la delibera precisi che eventuali differenti interventi comunali sul vigente SIAD potranno essere effettuati secondo le norme regionali vigenti.

Risultano, per quanto premesso, inefficaci ed oggetto di disapplicazione, in ossequio alla L.R. 1/2014 e secondo le indicazioni fornite dal D.D. 997/2014, le norme del vigente SIAD che prevedono:

1. la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
2. il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
3. il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione ad esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
4. i limiti territoriali o i vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;
5. l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni dei diversi esercizi commerciali;
6. la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
7. le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendita e mercati su area privata) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi (quali le zone "D"), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. 1/2014.

Per tali parti dello SIAD vigente, divenute inefficaci, la delibera di aggiornamento dello SIAD in forma semplificata per atto di ricognizione deve prevedere il rinvio alle intervenute norme regionali, statali e comunitarie.

Si è scelto di riportare, per quanto attiene alla tipologia di norme dello SIAD vigente da disapplicare, lo stesso testo contenuto nel D.D. 997/2014, a pagina 154.

Ciò premesso, pur rispettando la localizzazione delle attività commerciali operata dal SIAD del 2003, nella parte coerente con lo strumento urbanistico generale vigente, risultano soggette a disapplicazione le seguenti norme del SIAD di Marcianise, in quanto esse sono in contrasto con i principi generali e con il dettato della L.R. 1/2014:

- l'art. 3, secondo comma, concernente le grandi strutture di vendita della tipologia GACP;
- l'art. 4, concernente gli esercizi che trattano merce ingombrante;
- l'art. 5 "localizzazione dei nuovi insediamenti commerciali", per l'intera parte riguardante le limitazioni, le restrizioni ed i divieti di qualsiasi natura, all'apertura di nuove attività commerciali, come espressamente scritto nei principi generali e nel testo della L.R. 1/2014, fermi restando i limiti di carattere urbanistico posti dai previgenti Accordi di Programma (nota n. 2 alla tabella A dell'art. 5 delle NTA del SIAD vigente); Accordi integrati dalla Conferenza di Servizi del 4.5.2004, approvata con deliberazione consiliare n. 56 del 5.8.2004, il tutto come riportato dal piano particolareggiato di riassetto dell'area dell'Interporto Sud Europa di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 230 del 3.6.2016;
- l'art. 6, commi 1, 4 e 7, e l'art. 7, primo e secondo comma, che contengono analoghe restrizioni;
- gli artt. 9,10,13,14 e 17, che replicano le restrizioni di cui agli artt. 4-5-6 e 7 citati;
- gli artt. 27 e 28, che replicano norme della L.R. 1/2000, sostituite da nuove norme della vigente L.R. 1/2014.

della Giunta Regionale della Campania, al webmaster del sito ufficiale del Comune per l'inserimento nello stesso, al BURC per la pubblicazione in via d'urgenza ed allo Sportello Unico per le Attività Produttive per la sua attuazione.

Il Dirigente del III Settore: F.to Ing. Gennaro Spasiano

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri anch'essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Vista la sopra riportata relazione istruttoria del Dirigente del III Settore;

Visti:

- a. La L.R. 9 gennaio 2014, n. 1 con la quale è stata approvata la "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale";
- b. i Decreti Dirigenziali del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale n. 673 dell'8.8.2014 e n. 997 del 30.10.2014, con i quali sono state tra l'altro fornite ai Comuni le indicazioni per procedere all'aggiornamento in forma semplificata dello strumento di intervento per l'apparato distributivo già approvato ex art. 13 della previgente L.R. n. 1/2000;

Ritenuto che:

- a. i Comuni, nell'ipotesi in cui non sussistano motivazioni per procedere all'aggiornamento in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, dello strumento di intervento per l'apparato distributivo vigente, già approvato a norma dell'art. 13 della previgente L.R. n. 1/2000, cioè operando nuove e diverse scelte di localizzazione delle attività commerciali, e comunque nelle more del predetto aggiornamento, in alternativa all'iter di aggiornamento in via ordinaria possono effettuare tale adempimento in via semplificata;
- b. l'aggiornamento del SIAD in forma semplificata può essere effettuato previa delibera della giunta municipale che effettui un atto di ricognizione delle parti del SIAD che non siano più rispondenti alla disciplina sopravvenuta e, quindi, divenuti inefficaci e suscettibili di disapplicazione;

Considerato che l'aggiornamento dello SIAD a mezzo dell'atto di ricognizione assicura al Comune di Marcianise, nel cui territorio sono già insediate importanti strutture commerciali, nonchè agli operatori interessati all'apertura di nuove iniziative economiche, la certezza di avviare e concludere i procedimenti autorizzativi commerciali nel rispetto delle disposizioni vigenti;

PROPONE DI DELIBERARE

Per tutto quanto espresso nella narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche in relazione alla doverosa precisazione ed integrazione della già emanata delibera di Giunta Municipale n.142 del 30.12.2016, avente il medesimo oggetto e così come richiesto dall' Ente Regionale di:

Approvare la relazione istruttoria del Dirigente del III Settore, facendone propri il contenuto e le precisazioni;

Prendere atto, per i motivi precedentemente espressi, ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale recata dalla Legge Regionale n. 1/2014 e dai Decreti Dirigenziali n. 673 e 997 del 2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania:

- a) che sono prive di efficacia le parti dello strumento di intervento per l'apparato distributivo che stabiliscano:
 1. la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;



l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;

4. i limiti territoriali o i vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;

5. l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni dei diversi esercizi commerciali;

6. la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;

7. le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendita e mercati su aree private) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi (quali le zone "D"), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. 1/2014;

b) che i procedimenti amministrativi, di natura commerciale ed urbanistica, delle strutture di vendita sono disciplinati secondo quanto stabilito dalla Circolare Regionale n. 373 del 03/06/2014 e 997 del 30.10.2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;

c) che l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);

d) che le norme igienico-sanitarie delle attività commerciali sono disciplinate dai Regolamenti n. 852/2004/CE e n. 853/2004/CE;

e) che l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;

f) che le medie strutture di vendita sono realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;

g) che l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è autorizzata con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che i relativi standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita;

h) che l'apertura dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale che siano di estensione sufficiente all'insediamento di tali attività;

i) che gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale;

j) che l'apertura degli esercizi commerciali nelle zone territoriali destinate ad attività produttive (di beni o servizi) che sono comprese nella perimetrazione delle 9 aree di sviluppo industriale (ASI) è sempre ammessa, anche se la funzione commerciale non è terminologicamente codificata nel piano territoriale urbanistico dell'ASI, con la sola eccezione del caso in cui essa sia espressamente vietata da detto strumento urbanistico;

k) che le modalità di svolgimento delle attività commerciali, della vendita di prodotti alimentari e dell'esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono disciplinate dalla L.R. n. 1/2014 e dalla Circolare approvata con il Decreto Dirigenziale n. 373/2014;

l) che la durata delle autorizzazioni per i posteggi su aree pubbliche e le proroghe di quelle vigenti sono regolate dagli artt. 32 e 46 della L.R. n. 1/2014;

m) che la modulistica da utilizzare per la compilazione delle domande di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività delle attività commerciali è quella approvata dal Decreto Dirigenziale n. 44 del 30.03.2018 della Direzione Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n. 27 del 3.04.2018.

Stabilire, conseguentemente alla presa d'atto:



- b) la disapplicazione delle restrizioni o dei divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendita e mercati su aree private) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi (quali le zone "D"), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. 1/2014;
- c) che sono recepite le previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale;
- d) per le parti dello SIAD ormai inefficaci, il rinvio alle intervenute norme regionali, statali e comunitarie;
- e) che lo SIAD oggetto dell'atto di aggiornamento è vigente solo nelle parti rispondenti alle normative sopravvenute;
- f) che eventuali differenti interventi comunali sul vigente SIAD potranno essere effettuati secondo le norme regionali vigenti.

Stabilire che sono soggette a disapplicazione le seguenti norme del SIAD di Marcianise, in quanto esse sono in contrasto con i principi generali e con il dettato della L.R. 1/2014:

- l'art. 3, secondo comma, concernente le grandi strutture di vendita della tipologia GACP;
- l'art. 4, concernente gli esercizi che trattano merce ingombrante;
- l'art. 5 "localizzazione dei nuovi insediamenti commerciali", per l'intera parte riguardante le limitazioni, le restrizioni ed i divieti di qualsiasi natura, all'apertura di nuove attività commerciali, come espressamente scritto nei principi generali e nel testo della L.R. 1/2014, fermi restando i limiti di carattere urbanistico posti dai previgenti Accordi di Programma (nota n. 2 alla tabella A dell'art. 5 delle NTA del SIAD vigente); Accordi integrati dalla Conferenza di Servizi del 4.5.2004, approvata con deliberazione consiliare n. 56 del 5.8.2004, il tutto come riportato dal piano particolareggiato di riassetto dell'area dell'Interporto Sud Europa di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 230 del 3.6.2016;
- l'art. 6, commi 1, 4 e 7, e l'art. 7, primo e secondo comma, che contengono analoghe restrizioni;
- gli artt. 9,10,13,14 e 17, che replicano le restrizioni di cui agli art. 4-5-6 e 7 citati;
- gli artt. 27 e 28, che replicano norme della L.R. 1/2000, sostituite da nuove norme della vigente L.R. 1/2014.

Precisare che copia della presente delibera dovrà essere inviata, a cura del Dirigente del III Settore, alla Direzione Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania, al webmaster del sito ufficiale del comune per l'inserimento nello stesso, al BURC per la pubblicazione in via d'urgenza ed allo Sportello Unico per le Attività Produttive per la sua attuazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO LAVORI PUBBLICI

GENNARO SPASIANO
FIRMATO DIGITALMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

- ✓ Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 13661 innanzi riportata, ad oggetto: “**AGGIORNAMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA DELLO STRUMENTO DI INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO PER ATTO DI RICOGNIZIONE - INTEGRAZIONE E PRECISAZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 142 DEL 30.12.2016.**”;
- ✓ Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.

IL Sindaco
Antonello Velardi
Firmato digitalmente

IL Segretario Generale
Onofrio Tartaglione
Firmato digitalmente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

N. 1508

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 21877 in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall'articolo 125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 06-06-2018

IL Responsabile pubblicazione
Assunta Foggia
Firmato digitalmente

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 06-06-2018

IL Responsabile pubblicazione
Assunta Foggia
Firmato digitalmente

La presente copia informatica, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli archivi digitali del Comune di Marcianise.